

## **TI\_GERICHTE 30.2013.34 vom 4. März 2014**

TI Tribunale d'appello, 2014-03-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_30.2013.34](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2013.34)

FR: TI\_GERICHTE 30.2013.34 du 4 mars 2014

IT: TI\_GERICHTE 30.2013.34 del 4 marzo 2014

### **Regeste**

Determinazione dello statuto contributivo di un lavoratore. Dipendenza economica ed organizzativa. Assenza di investimenti e di rischio d'incasso, non agendo a nome proprio e non emettendo fatture. Lavoratore dipendente. Cambiamento dello statuto contributivo. È data la riconsiderazione. Prescrizione?

### **Erwägungen**

#### **E. 7**

novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007). nel merito 2. Oggetto del contendere è la qualifica dello statuto contributivo di RI 1 (dipendente oppure indipendente) per il lavoro svolto a favore della ditta TERZ 1 negli anni 2009, 2010 e 2011. 3. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità alla Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS). A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente. Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato. I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art.

#### **E. 9**

cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS). Per l'art. 10 LPGA, è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge. L'art. 11 LPGA considera datore di lavoro chi impiega salariati. Secondo l'art. 12 LPGA, è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2). 4. Giusta l'art. 12 cpv. 1 LAVS, è considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta l'art. 5 capoverso 2 LAVS. Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera o che, nella loro economia domestica, impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato (cpv. 2). È riservata l'esenzione dall'obbligo di pagare i contributi in virtù di convenzioni internazionali o di consuetudini stabilite dal diritto delle genti (cpv. 3). Il datore di lavoro è la persona per la quale il salariato esegue un lavoro, su retribuzione, in una situazione dipendente e per un

tempo determinato o indeterminato (Direttive UFAS sulla riscossione dei contributi (DRC), N. 1001). In generale il datore di lavoro è la persona che paga il salario determinante al salariato (art. 12 cpv. 1 LAVS). Si considera salario determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS qualsiasi retribuzione di un lavoro dipendente fornito per un tempo determinato o indeterminato (N. 1001 DSD). La LAVS presume che la persona che paga dei salari è un datore di lavoro ( Greber/Duc/Scartazzini , Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 364, n. 4 ad art. 12 LAVS).

5. Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, l' allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale) ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (STFA H 322/03 dell '

## **E. 11**

marzo 2005; STFA H 31/04 del 21 marzo 2005). In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650). Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità. Questi principi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e imprevedute, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (STFA H 279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (STFA H 59/00 del 18 settembre 2000). 6. Secondo la giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di un ' attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall'assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell ' attività, le spese generali incorse sono sopportate dall ' assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un'attività lucrativa indipendente è l ' esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). Al riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208). Si è in presenza di un ' attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l ' assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l ' attività svolta, è integrato nell ' azienda di quest ' ultimo, e non può praticamente esercitare un'altra attività lucrativa ( Reh binder , Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34

segg.; Vischer , Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l' esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell'assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). L'allora Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (STCA del 13 marzo 2008, 30.2007.76; STCA del 1° febbraio 2008, 30.2008.20; Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/Scartazzini , Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), N. 149 ad art. 9 LAVS, pag. 313).

7. La nostra Massima Istanza ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non è conseguenza del fatto, puramente formale, della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, poiché lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo statuto professionale definitivamente. Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (STFA del 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165). Per questi motivi, un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi, per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un' attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

8. Nella più recente giurisprudenza, il TF ha avuto modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente, è usuale (STF H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché STF H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e come il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare un'attività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcepi e avulsi dalla complessa realtà economica (STF H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3). Per quanto concerne l' investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l' accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; citata STF H 194/05, consid. 5.2). Infine, vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; citata STF H 194/05, consid. 7.4). Se

possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a titolo dipendente ed in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; citata sentenza H 194/05, consid. 7.4, STF H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti). 9. Nel caso di specie, alla luce della documentazione agli atti e della sopra citata giurisprudenza, la decisione della Cassa di ritenere RI 1, attivo quale autista, come dipendente della società TERZ 1 per il periodo dal 2009 al 2011 va tutelata, poiché gli elementi a favore di un'attività salariata sono nettamente predominanti rispetto a quelli che potrebbero far propendere per un'attività indipendente. Dalle tavole processuali emerge infatti chiaramente il rapporto di subordinazione di RI 1 nei confronti della ditta chiamata in causa. Il ricorrente è innanzitutto dipendente economicamente dal lavoro svolto per quest'ultima. I redditi percepiti dal 2009 al 2011, che nel corso del tempo hanno subito un notevole incremento (Fr. 10'835.- nel 2009, Fr. 23'700.- nel 2010 e Fr. 33'000.- nel 2011, cfr. doc. 34), se paragonati alla cifra d'affari totale netta incassata ogni anno (Fr. 20'565.- nel 2009, Fr. 31'630.- nell'anno 2010 e Fr. 39'600.- nel 2011, doc. 36) risultano infatti costituire la sua maggiore entrata annua, nel senso che è evidente che il lavoro svolto per la società chiamata in causa rappresentava la principale fonte di guadagno del ricorrente (pari al 53% nel 2009, al 75% nel 2010 e a ben l'83% nell'anno 2011). Pertanto, seppure l'assicurato possa avere avuto altri committenti - tuttavia senza comprovare questa circostanza a mano di specifica documentazione, quale delle fatturazioni o altri giustificativi, ma limitandosi a semplicemente affermarne l'esistenza -, va da sé che, dati alla mano, quanto egli ha incassato fornendo le proprie prestazioni per altri clienti costituisce soltanto la metà delle sue entrate il primo anno, un quarto nel secondo anno e poco più del 15% nel terzo anno revisionato. Anche dal profilo organizzativo l'insorgente era subordinato alla parte chiamata in causa. Non va infatti dimenticato che nell'attività di trasporto di allievi era evidentemente la TERZ 1 che, ottenuto il mandato di trasportare questi ragazzi, ne organizzava i relativi trasporti e quindi anche gli orari di viaggio, di cui poi informava l'autista. Circa l'esecuzione del mandato, il lavoratore si atteneva alle direttive dell'impresa, la quale gli indicava il luogo di lavoro ed il tipo di prestazione da fornire, che poi l'interessato eseguiva. Di conseguenza, l'assicurato non poteva certo agire autonomamente nell'espletamento della sua attività, ma aveva bisogno e quindi sottostava alle consegne dategli dall'organizzatore dei trasporti e si limitava così ad eseguirle. Questi trasporti, poi, avvenivano con il pulmino messo a disposizione dalla TERZ 1 stessa, quindi il ricorrente forniva le proprie prestazioni facendo capo a mezzi di terzi e non utilizzando i propri mezzi per trasportare gli allievi. Anche perché, dagli accertamenti effettuati dalla Cassa di compensazione, non risulta che RI 1 disponesse di un veicolo adibito al trasporto di persone che fosse diverso da una autovettura e da un motoveicolo (doc. 37). Il ricorrente, peraltro, nemmeno ha contestato questa circostanza, nel senso che non è stato in grado di spiegare in quale modo attuava i mandati ottenuti dalla società in questione né quelli ricevuti da altri committenti. Egli non ha neppure comprovato di avere effettuato degli investimenti per potere svolgere la sua attività di autista per conto della TERZ 1, dato che il veicolo per trasportare gli allievi gli veniva messo a disposizione dalla stessa società chiamata in causa. Questo elemento caratterizza un'attività dipendente, dato che l'assicurato non ha dovuto sopportare un rischio particolare legato all'esercizio della sua attività di autista. Anche nei rapporti verso terzi l'autista non aveva voce in capitolo, dato che i contratti con i clienti erano conclusi dalla TERZ 1 ed il lavoratore si limitava a garantirne l'esecuzione, mentre il pagamento delle sue

prestazioni avveniva fra il committente e la predetta società. Il rischio d'incasso apparteneva pertanto a quest'ultima ditta. RI 1 non agiva in nome e per conto proprio, ma per conto dell'impresa chiamata in causa, la quale era l'unica responsabile dell'eventuale cattiva esecuzione del lavoro verso i clienti finali e che, semmai, si rifaceva poi sull'esecutore stesso. Il lavoratore non ha emesso alcuna fattura nei confronti dei clienti della ditta TERZ 1, ma ha sempre e soltanto chiesto il pagamento delle sue prestazioni a quest'ultima e quindi non sopportava un rischio economico specifico analogo a quello di un imprenditore. Il ricorrente era pertanto estraneo al rapporto committente – prestatore dell'opera e qualora la predetta ditta non avesse incassato dai clienti quanto di sua spettanza, egli avrebbe avuto come unico interlocutore (e debitore dell'importo per il lavoro svolto) quest'ultima, trovandosi nella medesima posizione dei lavoratori dipendenti che non debbono recuperare i loro crediti dai diversi (e spesso numerosi) clienti dell'azienda incaricante, ma hanno un unico e solo debitore a cui riferirsi, ossia il datore di lavoro. Quanto all'aspetto remunerativo, va qui rilevato che il ricorrente ha fatturato le proprie prestazioni offerte alla ditta in questione soltanto in tre occasioni, ovvero al 31 dicembre 2009 (doc. 34) per quello stesso anno chiedendo Fr. 10'835.-, al 31 dicembre 2010 (doc. 34) per l'attività quale autista indipendente (affiliato AVS) presso la vostra ditta, durante l'anno 2010, per un prezzo netto di Fr. 23'700.- ed al 31 dicembre 2011 (doc. 34), utilizzando sempre la medesima dicitura, fatturando Fr. 33'000.-. Questi importi sono stati regolarmente contabilizzati nel conto 40001 "Personale terzi", come risulta dall'estratto conto contabile del conto 40001 di ogni anno (docc. 20, 25 e 30). Ora, in calce a queste fatture indirizzate alla ditta chiamata in causa, figura che il pagamento del dovuto avveniva con "acconto prestazioni mensili" versato sul suo conto bancario. In effetti, dagli estratti conto contabile del conto 10615 "C/C RI 1" prodotti dalla Cassa di compensazione attinenti alla società TERZ 1 emerge che, per quanto concerne l'anno 2009 (doc. 20), il 28 maggio 2009 il lavoratore ha ricevuto Fr. 1'400.-, il 30 giugno Fr. 1'800.-, il 29 settembre Fr. 1'700.-, il 28 ottobre l'importo di Fr. 1'800.- e così pure il 30 novembre, mentre il 21 dicembre, a saldo delle prestazioni del 2009, l'ammontare di Fr. 2'335.-. Per l'anno 2010 (doc. 25), il conto 10615 indica che da gennaio a dicembre, ogni fine mese il lavoratore era retribuito dalla summenzionata società con versamenti definiti "acconto prestaz.", che andavano dai Fr. 900.- e Fr. 1'000.- incassati a gennaio rispettivamente a febbraio, ai Fr. 1'700.- di luglio ed ai Fr. 2'000.- ricevuti per aprile, maggio, agosto ed ottobre, per finire con Fr. 2'200.- per giugno, Fr. 2'400.- per marzo e Fr. 2'500.- per settembre, novembre e dicembre. Quindi, perfino durante l'estate, quando l'attività di trasporto degli allievi dovrebbe essere ferma, l'assicurato ha (comunque) ricevuto un acconto sulle sue prestazioni, alla stessa stregua di un lavoratore dipendente che ogni fine mese riceve il compenso per la sua attività e che non ha dunque alcun rischio economico. 10. In conclusione, stanti le argomentazioni esposte, secondo questo Tribunale va ritenuto che nei rapporti con la società chiamata in causa gli elementi a favore di un'attività dipendente, nel caso di specie, siano più numerosi rispetto a quelli a favore di un'attività indipendente. Per cui la qualifica effettuata dalla Cassa per l'attività svolta da RI 1 nel 2009, nel 2010 e nel 2011 in favore della TERZ 1 va confermata. Va ora esaminato se l'amministrazione poteva modificare lo statuto del ricorrente, affiliato quale indipendente dal 2003 (doc. 35), a titolo retroattivo (per gli anni 2009-2011). 11. Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che il cambiamento dello statuto contributivo nei casi in cui i contributi assicurativi in lite siano stati oggetto di decisione formalmente cresciuta in giudicato è solo possibile quando siano dati i presupposti del riesame o della revisione processuale. Se non si tratta di un cambiamento dello statuto con effetto

retroattivo, ma con effetto per il futuro, la questione dello statuto viene di principio esaminata liberamente come per la prima volta, con il dovuto riserbo nei casi limite. Se la questione del cambiamento dello statuto concerne sia remunerazioni dalle quali sono già stati prelevati contributi assicurativi, sia remunerazioni non ancora oggetto di decisione, deve essere esaminato, per la parte già considerata del provvedimento formalmente cresciuto in giudicato, se sono dati i presupposti del riesame o della revisione processuale, mentre lo statuto contributivo per le rimanenti remunerazioni, non ancora contemplate da decisione, è apprezzato liberamente (DTF 121 V 1; cfr. anche Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), n. 121 seg. ad art. 5, pag. 183 seg., in particolare n. 127 pag. 185). Va inoltre rammentato che in DTF 104 V 126 il TFA ha rilevato che: " Dans l'intérêt de la sécurité du droit, il faut toutefois prendre garde à ce que les caisses de compensation ne puissent revenir sur une décision entrée en force portant sur des cotisations que lorsque cette décision se révèle comme sans nul doute erronée et que de plus un montant appréciable est en jeu;". Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. Per il cpv. 2 l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso. Va qui rammentato che una decisione è manifestamente errata quando non vi è alcun dubbio che la stessa fosse sbagliata, ossia quando fosse possibile concludere unicamente in tal senso (sentenza H 97/03 del 10 settembre 2003: "(...) wenn kein vernünftiger Zweifel daran möglich ist, dass die Verfügung unrichtig war. Es ist nur ein einziger Schluss - derjenige auf die Unrichtigkeit - möglich (vgl. BGE 125 V 393 oben; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2. Auflage, Bern 1997, S. 362; Kieser, Kommentar ATSG, Ziffer 20 zu Art. 53). Dabei ist nach dem eingangs Gesagten (Erw. 1.2.hievor) vom Rechtszustand auszugehen, wie er sich bei Verfügungserlass präsentierte"). Dalla riconsiderazione va distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative. Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. DTF 126 V 42). 12. In concreto la Cassa ha già stabilito, con decisioni formali cresciute in giudicato, i contributi dovuti nel 2009 e nel 2010 da RI 1 come indipendente (doc. 35). Per il 2011, in assenza di una decisione definitiva di fissazione dei contributi, la Cassa poteva, come ha fatto, esaminare liberamente la questione dello statuto lavorativo del ricorrente. Per quell'anno la qualifica di dipendente va pertanto confermata. Per contro, circa il 2009 ed il 2010, in presenza di decisioni di fissazione dei contributi cresciute in giudicato e ritenute come l'insorgente avesse espressamente rilevato di aver già pagato i contributi nella sua qualità di indipendente, l'amministrazione avrebbe dovuto esaminare se nel caso di specie fossero dati i presupposti per un riesame od una revisione delle decisioni. Come questo TCA ha potuto rilevare nella recente STCA 30.2013.20 del 19 settembre 2013, malgrado in numerose sentenze abbia già più volte indicato come procedere in caso di modifica dello statuto contributivo a titolo retroattivo (cfr., fra le tante: sentenza 30.2012.12 dell'8 ottobre 2012, consid. 2.12), è solo dopo la

risposta di causa, con le nuove prove (doc. V), che la Cassa ha brevemente esaminato se in concreto trovano applicazione le norme sulla revisione o sul riesame della decisione, affermando di ritenere dati i presupposti per procedere ad un riesame delle decisioni già cresciute in giudicato, poiché manifestamente errate e la loro rettifica ha una notevole importanza. L'amministrazione può infatti riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole. Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (STF 9C\_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C\_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta (STF 8C\_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2). In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 9C\_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti). Nell'evenienza concreta, questo Tribunale ritiene che siano stati adempiuti i presupposti della riconsiderazione contemplati dall'art. 53 cpv. 2 LPGa. Le decisioni del 14 giugno 2011 e del 14 febbraio 2012 che hanno fissato i contributi dovuti dal ricorrente come persona esercitante un'attività lucrativa indipendente per gli anni 2009 e 2010 (doc. 35) sono infatti manifestamente errate, poiché la Cassa non ha considerato i redditi da esso conseguiti alla stregua di salario versato dal datore di lavoro TERZ 1. Inoltre, la loro rettifica riveste una notevole importanza circa la quantificazione dei contributi dovuti dall'assicurato per gli anni 2009 e 2010. Va pure rilevato che la Cassa ha giustamente indicato nella decisione su opposizione i motivi che l'hanno portata ad annullare e sostituire le precedenti decisioni di fissazione dei contributi per gli stessi anni 2009 e 2010. Infatti, specificando che i redditi versati dalla TERZ 1 andavano qualificati come salario assoggettato al prelievo di contributi paritetici, in tal modo l'amministrazione ha sufficientemente indicato il perché le decisioni di fissazione dei contributi quale indipendente del 2011 e del 2012 erano senza dubbio errate e potevano quindi essere riconsiderate in virtù dell'art. 53 cpv. 2 LPGa. Non va qui tralasciato di osservare che, proprio per una maggiore chiarezza a favore dei diretti interessati per giustificare

ulteriormente la legittimità di una revisione e/o riconsiderazione da parte della Cassa di compensazione, tanto più una spiegazione è dettagliata - non solo a parole ma, se necessario, anche a mezzo degli importi che vengono aggiunti e/o modificati - quanto essa può tornare utile alle parti in causa. In queste circostanze, le condizioni dell'art. 53 cpv. 2 LPGa sono qui adempiute. Pertanto, la Cassa di compensazione era legittimata a rivedere le sue decisioni di fissazione dei contributi e ad emanare la decisione formale del 29 aprile 2013, che va dunque ritenuta a tutti gli effetti quale oggetto in discussione. Ciò stante, vanno dunque confermate le riprese per salari non notificati non solo per l'anno 2011 per il quale l'amministrazione non ha ancora emesso una decisione definitiva di fissazione dei contributi, ma anche per quanto concerne gli anni 2009 e 2010, essendo dati i presupposti per una riconsiderazione delle decisioni di fissazione dei contributi quale indipendente. 13. Infine, contrariamente a quanto rilevato dal ricorrente, non va imputata una prescrizione del diritto della Cassa di compensazione di pretendere i contributi sociali per gli anni 2009-2011. Infatti, sono soltanto i contributi il cui importo non è stato fissato mediante decisione formale entro un termine di cinque anni dalla fine dell'anno civile per il quale sono dovuti che non possono più essere né pretesi né pagati (art. 16 cpv. 1 LAVS), ciò che, evidentemente, non è qui il caso, visto che la decisione di ripresa dei salari è del 2013 ed il periodo oggetto della revisione del datore di lavoro inizia nel 2008, ossia proprio 5 anni prima. Il ricorrente, poi, otterrà - se del caso - in restituzione dalla Cassa di compensazione, come da essa stessa riconosciuto, i contributi versati in eccesso come persona indipendente. Al riguardo va osservato che il diritto alla restituzione dei contributi indebitamente pagati si estingue un anno dopo che la persona tenuta a pagare i contributi ha avuto conoscenza dell'indebito pagamento, ma in ogni caso cinque anni dopo la fine dell'anno civile in cui ha avuto luogo il pagamento indebito (art. 16 cpv. 3 LAVS). Copia della sentenza va intimata anche al datore di lavoro quale parte cointeressata (STF H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 3.4) e chiamata in causa.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.